

21413-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis
Anna Criscuolo
Gaetano De Amicis
Martino Rosati
Paolo Di Geronimo

- Presidente -

- relatore -

Sent. n. sez. 583
UP - 13/04/2022
R.G.N. 44981/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato ad (omissis)

avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore della parte civile (omissis) , avv. (omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili in proprio favore e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado, come da nota depositata;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Attraverso il proprio difensore, (omissis) impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 6 luglio 2021, che, riformando la pronuncia assolutoria del Tribunale di Aosta, lo ha condannato per il delitto di maltrattamenti in danno della propria ex-compagna (omissis).

1.1. Il primo giudice aveva dubitato dell'attendibilità della persona offesa, ponendo in risalto le contraddizioni della sua deposizione, per aver ella riferito solo in un secondo momento della reciprocità delle offese con l'imputato, e per aver denunciato in querela di essere stata in un'occasione colpita al volto con un dito, ma aver poi affermato in dibattimento di non essere mai stata picchiata e di non aver ciò mai dichiarato in precedenza.

Inoltre, il Tribunale aveva evidenziato il giudizio d'inattendibilità formulato a carico di costei nell'ambito dei precedenti procedimenti sorti da due sue querele: l'uno, a carico del proprio ex-marito, per lesioni ai suoi danni, conclusosi con sentenza di assoluzione; l'altro, nei confronti del ^(omissis), per percosse verso la figlia di lei, terminato con un'archiviazione, nonostante la sua opposizione.

Infine, aveva ritenuto che i testimoni a carico - ovvero sua madre, il suo nuovo compagno ed un'amica - avessero riferito solamente circostanze espressive di una grave crisi familiare con reciproca conflittualità, ma non di una sistematica condotta prevaricatrice dell'imputato.

1.2. Avverso tale decisione ha interposto appello il Pubblico ministero, dolendosi della valutazione del materiale probatorio compiuta dal Tribunale.

La Corte di appello ha quindi proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria, riesaminando sia la querelante che i predetti testimoni ulteriori ed apprezzando come chiare, precise e sincere le dichiarazioni della prima, particolarmente là dove ha confermato la reciprocità delle ingiurie ed ha negato di esser mai stata picchiata, nonostante abbia riferito di due episodi particolarmente aggressivi subiti. Inoltre ha rilevato come i testimoni abbiano unanimemente confermato i comportamenti sistematicamente prevaricatori, aggressivi ed umilianti tenuti dall'imputato verso di lei; ha osservato che, pur essendo reciproche le ingiurie durante i frequenti litigi della coppia, questi ultimi scaturissero comunque dal contegno indolente ed irrispettoso dell'imputato; ha ritenuto irrilevante l'esito degli ulteriori procedimenti, poiché conclusi con provvedimenti di archiviazione, e quindi senza un compiuto accertamento d'inattendibilità delle accuse della ^(omissis); ha evidenziato, infine, la mancata allegazione, da parte della difesa, di prove favorevoli all'imputato.

2. Il ricorso dell'imputato consta di tre motivi.

2.1. Il primo denuncia l'assenza della necessaria motivazione c.d. "rafforzata": tanto in punto di attendibilità della persona offesa, ove si considerino le precedenti archiviazioni di altre sue accuse, nonostante la sua opposizione; quanto in ordine all'affidabilità degli ulteriori testi, i quali, all'atto della loro deposizione in secondo grado, erano già preparati e, inoltre, non erano affatto disinteressati, essendo l'uno il nuovo compagno della querelante e

un'altra la madre della stessa, nonché a sua volta già condannata per calunnia verso l'imputato, sebbene con sentenza non ancora definitiva.

2.2. La seconda doglianza attiene alla totale pretermissione degli elementi di prova adottati dalla difesa, con riferimento agli esiti dei precedenti giudizi scaturiti dalla querele della ^(omissis).

2.3. La terza riguarda la non configurabilità, in ogni caso, del delitto di maltrattamenti, attesa la reciprocità delle condotte, perciò incompatibili con il clima di prevaricazione e vessazione che caratterizza tale fattispecie criminosa.

Inoltre, la querelante avrebbe narrato soltanto di due episodi, uno dei quali, peraltro, avvenuto a convivenza ormai cessata ed intercorso non tra costei e l'imputato, bensì tra quest'ultimo ed il nuovo compagno di lei.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte e nota spese la difesa della parte civile ^(omissis) , motivatamente chiedendo di rigettare il ricorso, di confermare le statuizioni civili in proprio favore e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del grado.

5. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa ricorrente, sostanzialmente ribadendo le osservazioni rassegnate con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere annullata, poiché il percorso argomentativo sotteso al giudizio di colpevolezza non può reputarsi persuasivo al di là di ogni ragionevole dubbio, come invece richiede l'art. 533, cod. proc. pen..

2. Secondo una linea già da tempo tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, sul giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado, grava un dovere di c.d. "motivazione rafforzata", di apprestare, cioè, una nuova e compiuta struttura motivazionale, che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).

In particolare, nell'ipotesi di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice s'impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso

apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici od inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la sostenibilità del primo giudizio: è, infatti, lo stretto collegamento fra il canone del "ragionevole dubbio" ed il principio costituzionale della presunzione di innocenza ad imporre al giudice d'appello il rispetto di un più elevato *standard* argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). Nell'assolvere a tale compito, allora, il giudice del gravame deve indicare compiutamente le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché rendere un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

3. Questo percorso epistemico, nella sentenza impugnata, non si rinviene.

La Corte d'appello ha correttamente assolto al dovere di rinnovazione istruttoria impostole dall'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., ma si è limitata a valorizzare la sostanziale conferma delle dichiarazioni della persona offesa proveniente dagli altri testimoni.

Non ha valutato criticamente, invece, il narrato di questi ultimi né offerto una spiegazione ragionevole delle divergenze rispetto alle deposizioni da costoro rese al primo giudice, come invece sarebbe stato indispensabile, considerando lo stretto rapporto affettivo che li legava alla querelante (trattandosi della madre, del nuovo compagno di vita e di un'amica) ed il fatto che, al momento della loro nuova testimonianza, inevitabilmente essi già conoscevano gli aspetti controversi del fatto su cui erano chiamati nuovamente a deporre. In assenza di tale vaglio critico, pertanto, non v'è ragione plausibile per assegnare alle loro successive dichiarazioni testimoniali una forza persuasiva maggiore rispetto a quella riconosciuta alle precedenti dal primo giudice.

Né si presentano soddisfacenti, sul piano sia logico che giuridico, le risposte date dalla Corte d'appello sui punti critici evidenziati dalla sentenza del Tribunale.

Quanto alla reciprocità delle condotte offensive, la circostanza per cui a dar la «stura ai litigi» fosse l'imputato, con il suo comportamento neghittoso, non può certo valere a dimostrare quel clima di abituale ed unilaterale vessazione e prevaricazione, che è il presupposto qualificante del delitto di maltrattamenti e che può ravvisarsi pure in caso di sporadiche manifestazioni reattive della

vittima, ma non anche laddove il confronto aggressivo sia sostanzialmente reciproco.

Riguardo, poi, alle manifestazioni di violenza fisica dell'imputato, le incertezze palesate dalla querelante nelle sue testimonianze, se possono apparire sintomatiche della sua sincerità, comunque sicuramente non soddisfano il più elevato *standard* dimostrativo richiesto per superare ogni ragionevole dubbio.

Infine, l'affermazione per cui le precedenti archiviazioni siano prive di rilevanza, perché non contengono statuizioni definitive, si rivela, per un verso, errata in fatto, perché – secondo quanto si legge nella sentenza del Tribunale – almeno in un caso il processo si sarebbe concluso con una sentenza di assoluzione; ma comunque, per altro verso, si presenta logicamente debole, essendo agevole obiettare che la definizione con un provvedimento di archiviazione attesta che gli elementi di prova disponibili non fossero idonei neppure a sostenere l'accusa in giudizio, a fondare, cioè, anche solo un'aspettativa di condanna, e fossero, dunque, vieppiù inconsistenti.

4. La sentenza impugnata, in conclusione, dev'essere annullata senza rinvio, perché, sulla base della relativa motivazione e nell'assenza di ulteriori elementi istruttori eventualmente da essa trascurati o di aspetti di fatto o giuridici inesplorati, deve concludersi che la sussistenza del reato non sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2022.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Anna Petruzzellis

